

TI_GERICHTE 38.2015.31 vom 27. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.31

FR: TI_GERICHTE 38.2015.31 du 27 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.31 del 27 luglio 2015

Erwägungen

E. 5

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

E. 6

En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13^{ème} salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011. Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Mal fondé, le recours doit être rejeté. " In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l'assicurato ha violato l'obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria. In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un'assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall'Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch'ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale. Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all'indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l'assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d'esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata. Per quanto attiene ai rapporti personali intercorrenti tra il dipendente e l'ex datore di lavoro, giova ricordare che in una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza.

L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3). Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzenschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49) Infine, in una sentenza 8C_916/2010 del 26 agosto 2011,

pubblicata in SVR 2012 ALV NV.2 pag. 3, la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il lavoratore e l'ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime il primo dall'esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali dell'ex datore di lavoro. Contestualmente il Tribunale federale ha statuito quanto segue: " (...) 3.2.4. Der Beschwerdeführer lässt zwar zu Recht darauf hinweisen, dass eine Verpflichtung zu einem schriftlichen oder weitergehenden Vorgehen bei laufendem Arbeitsverhältnis nicht vom Gesetz statuiert wird. Die Schadenminderungspflicht besteht indessen auch zu diesem Zeitpunkt. Dass nicht gleich viel verlangt werden kann wie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, liegt daran, dass dieses nicht allzu stark belastet werden soll. Insbesondere soll der Arbeitnehmer seine Anstellung durch ein allzu forsches Vorgehen nicht gefährden. Diese Gefahr bestand aber für den Beschwerdeführer offenbar nicht, legt er doch selber dar, sein Chef habe ihn immer wieder vertröstet und damit bewirkt, dass er seine Stelle behalten habe. Das zeigt, dass er eine starke Position inne hatte. Entschiedeneres Handeln wäre somit in Nachachtung der Schadenminderungspflicht bei der vorliegenden Entwicklung praxisgemäss notwendig gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig zunahm (vgl. Urteile C 231/06 vom 5. Dezember 2006 und C 264/04 vom 20. Juli 2005). In diesem Zusammenhang ist auf die offenkundige Tatsache hinzuweisen, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer schriftlichen Aufforderung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Auf mündliche Zusicherungen hätte sich der Versicherte jedenfalls nicht während der langen Dauer und der Zunahme des Lohnausstandes verlassen dürfen. Daran kann auch das letztinstanzlich neu geltend gemachte besondere Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis, welches der Beschwerdeführer in seiner Funktion als Verkaufsleiter empfunden haben will, nichts ändern. Es geht nicht an, mit dem blossen Hinweis auf ein besonderes persönliches Verhältnis auf die Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen zu verzichten, um diese später bei der Arbeitslosenversicherung und damit bei der Allgemeinheit geltend zu machen." 2.4. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa: " (...) **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO art. 55 LADI OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO B35 II** lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all'II, attua l'obbligo generale dell'assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. B36 Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002). B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di

lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all'II. B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l'assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno fornito dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati. Giurisprudenza DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela) TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l'assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario). TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI). TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l'assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento) La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell'assicurato all'II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)." 2.5. Nell'evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato alle dipendenze della _____ di _____ dal 1° aprile 2010 al 30 aprile 2014 in qualità di responsabile alle vendite e gestione (cfr. doc. 24; 18; 5; 1; A). Il salario pattuito ammontava a CHF 5'000.- lordi al mese (cfr. doc. 24; 20-22). Non percependo alcun salario dal mese di agosto 2013, Stefano Lazzoni ha trasmesso al proprio ex datore di lavoro, sia prima del termine del rapporto lavorativo con la _____ che nei mesi successivi, dei solleciti di pagamento inerenti i propri crediti salariali in forma di raccomandata a mano (A; 1). In particolare, per quanto attiene al periodo antecedente la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 30 aprile 2014 (cfr. doc. 18), al fine di recuperare i propri crediti salariali, il ricorrente ha trasmesso al proprio ex datore di lavoro due raccomandate a mano, e nello specifico in data 7 febbraio 2014 e 7 marzo 2014 (cfr. doc. 8; 9) Dopo il termine dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della _____, e più in particolare dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento intimatagli in data 13 febbraio 2014 ed a valere dal 30 aprile 2014 (cfr. doc. 9; 29), RI 1, ha nuovamente richiesto, sempre nella forma di raccomandate a mano, il versamento degli arretrati salariali da parte della Radiomarelli SA (cfr. doc. 8; 9; 28; 29). Con raccomandate a mano controfirmate da _____, presidente con diritto di firma individuale (confronta estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) del 16 e del 19 maggio 2014, nonché del 27 giugno 2014, l'insorgente si è nuovamente rivolto all'ex datore di lavoro, riconoscendo peraltro le problematiche legate alla ditta e rilevando di non aver ricevuto nessun pagamento inerente il lavoro prestato dal medesimo da agosto 2013, nonostante le numerose assicurazioni (cfr. doc. 10; 11; 12; 30; 31). Il 10 settembre 2014 la _____, ex datrice di lavoro dell'assicurato, è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con Decreto della Pretura del Distretto di _____ in data 9 settembre 2014. Un mese e mezzo circa dopo il fallimento della ditta, il ricorrente ha provveduto, in data 23 ottobre 2014, per il tramite dell' _____, allora sua rappresentante legale (cfr. doc. 33), ad insinuare nel fallimento della ditta il proprio

c. _____ edito, ammontante a CHF 47'199.95, ottenendone la vidimazione da parte dell'Ufficio fallimenti del Distretto di _____ il 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 19). Oltre un mese e mezzo dopo il fallimento della _____, e più in particolare il 30 ottobre 2014, RI 1 ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della medesima, per un totale di CHF 21'666.60 (cfr. doc. 18). Con la decisione del 1° dicembre 2014 la Cassa ha respinto la domanda dell'insorgente, motivando il proprio provvedimento come segue: "(...) Lei ha prestato attività lavorativa presso la ditta dal 01.04.2010 al 30.04.2014, ha percepito lo stipendio fino al 31.07.2013; rivendica alla nostra Cassa, con domanda del 30.10.2014, un importo di fr. 21'666.60 concernente gli stipendi e la relativa tredicesima degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro. In considerazione del fatto che la ditta è fallita il 10.09.2014 e che durante il suo rapporto di lavoro e dopo la fine del suo contratto lavorativo ha inoltrato unicamente delle lettere, l'ultima datata 19.05.2014, la sua richiesta deve essere respinta in quanto i suoi sforzi per recuperare il salario non possono essere considerati adeguati e tempestivi. (...)" (cfr. doc. 13; 17) Avverso la decisione del 1° dicembre 2014 RI 1, per il tramite del proprio legale, avv. RA 1, ha interposto formale opposizione in data 15 gennaio 2015 sostenendo che, malgrado i numerosi solleciti scritti già citati e le continue rassicurazioni da parte dell'ex datore di lavoro, egli si è visto confrontato all'imprevisto ed inaspettato fallimento della _____, a seguito del quale egli si sarebbe tempestivamente rivolto all'_____ presentando la propria domanda di indennità per insolvenza del 30 ottobre 2014, senza nel frattempo mai rinunciare ai propri crediti salariali (cfr. doc. 5). In sede di audizione davanti alla Cassa, il 12 febbraio 2015 il ricorrente ha precisato quale fosse il proprio ruolo alle dipendenze della _____; nello specifico RI 1, oltre a negare di essere al corrente delle difficoltà finanziarie della ditta, ha affermato di occuparsi della direzione del personale e del coordinamento delle attività dell'azienda. L'insorgente ha poi asserito di aver sollecitato non solo verbalmente, bensì anche per iscritto, il proprio ex datore di lavoro, tramite raccomandate a mano per le quali ha preteso firma a conferma della loro ricezione da parte dell'ex datore di lavoro. Contestualmente l'insorgente ha altresì posto in evidenza come un suo collega, apparentemente in una situazione analoga, sia stato posto al beneficio delle prestazioni di insolvenza (cfr. doc. 3). Il 2 marzo 2015 la Cassa ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2014, sulla base delle motivazioni esposte al considerando 1.1. In data 14 aprile 2015 il ricorrente ha interposto un tempestivo ricorso al TCA ponendo a fondamento delle proprie argomentazioni le circostanze di cui al considerando 1.2. 2.6. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, precisa che, benché a RI 1 non sia stato versato alcun salario dal mese di agosto 2013, il medesimo ha atteso sino al 23 ottobre 2014, quindi oltre un anno dal versamento dell'ultimo salario, nonché sei mesi circa dopo il termine del rapporto lavorativo al 30 aprile 2014 ed un mese e mezzo dopo la pronuncia, il _____, del fallimento della ditta ex datrice di lavoro (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch), per agire in via esecutiva al fine di recuperare i propri crediti salariali, mediante l'insinuazione del credito di CHF 47'199.95 vidimata dall'Ufficio fallimenti del Distretto di _____ in data 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 19). Si pone, inoltre, in particolare evidenza che per questa Corte, a prescindere dal fatto che il medesimo fosse o meno a conoscenza della situazione creditoria della ditta, non trova alcuna valida spiegazione il fatto che l'assicurato nell'arco temporale dall'agosto 2013 al 7 febbraio 2014, quindi per oltre sei mesi, non abbia mai preteso in modo più incisivo il versamento dei salariali arretrati, limitandosi a consegnare all'ex datore di lavoro delle raccomandate a

mano, la prima d'altronde nel mese di febbraio 2014, ovvero sei mesi dopo l'inizio del mancato pagamento degli stipendi nell'agosto 2013. Per quanto attiene al periodo seguente l'inoltro della prima raccomandata a mano del 7 febbraio, va osservato che l'assicurato ha a più riprese sollecitato per iscritto, mediante le raccomandate a mano del 7 marzo, 16 maggio, 19 maggio e 27 giugno 2014 (cfr. doc. 8; 9; 10; 11; 12; 28; 29; 30; 31), il proprio ex datore di lavoro affinché gli corrispondesse quanto dovuto, sia anteriormente che in seguito alla notifica da parte di quest'ultimo della lettera di licenziamento, datata 13 febbraio 2014, ed al termine effettivo del rapporto lavorativo, avvenuto il 30 aprile 2014 (cfr. doc. 29). Tuttavia l'insorgente, come visto, ha lasciato trascorrere diversi mesi prima di agire in modo più incisivo nei confronti dell'ex datore di lavoro. Il ricorrente, al riguardo, ha precisato che ciò era dovuto, da un lato, al rapporto di fiducia intercorrente tra lo stesso RI 1 ed titolare della ditta, dall'altro, in quanto, in buona fede, a seguito delle rassicurazioni ricevute, nutriva la speranza di recuperare quanto gli spettava (cfr. doc. 5; I). Il TCA, in proposito, osserva che però non risulta in ogni caso che alle richieste di RI 1 sia stato dato seguito. Giova poi rilevare che nei mesi successivi al termine del rapporto lavorativo con la _____ l'assicurato, nonostante l'ex datore di lavoro non avesse dato il minimo seguito alle sue rassicurazioni, tramite versamenti anche solo parziali dei salari, non ha mai intensificato i metodi di recupero dei propri crediti salariali, limitandosi a trasmettere nuove raccomandate a mano al signor _____, titolare della ditta. È pure utile sottolineare che il ricorrente ha continuato a lavorare da agosto 2013 fino ad aprile 2014, ossia per nove mesi, senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli stipendi dovuti. Si sottolinea inoltre come dall'ultima raccomandata a mano, consegnata in data 27 giugno 2014 (cfr. doc. 12), all'insinuazione del credito di CHF 47'199.95 del 23 ottobre 2014 (cfr. doc. 19) l'insorgente abbia lasciato trascorrere quasi tre mesi rimanendo completamente inattivo nei confronti dell'ex datore di lavoro, per poi agire unicamente un mese e mezzo circa dopo la pronuncia del fallimento del _____ della _____ da parte della Pretura del Distretto di _____ (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) e trasmettere all'amministrazione la propria domanda di indennità per insolvenza il 30 ottobre 2014 (cfr. doc 18). Gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto sono quindi manifestamente insufficienti, anche in considerazione del fatto che già durante la sua attività lavorativa, benché durata alcuni anni, egli non ha percepito alcun salario per oltre nove mesi. Al riguardo giova ribadire che secondo giurisprudenza costante, l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.). In particolare l'assicurato avrebbe dovuto procedere già antecedentemente alla pronuncia del fallimento con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via giudiziaria. Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto all'art. 55 cpv. 1 LADI. In merito alle rassicurazioni verbali fornite dal titolare della Radiomarelli SA, questa Corte, richiamando la giurisprudenza di cui al considerando 2.4., pone in particolare evidenza che le medesime non esimono il dipendente dall'esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.). Il TCA ritiene, dunque, che l'assicurato abbia commesso una negligenza grave dell'obbligo di ridurre il danno previsto all'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010). La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung; Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Di conseguenza, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza. 2.7. Per quanto attiene alle osservazioni del ricorrente secondo cui a due ex dipendenti della _____ nella sua stessa posizione sarebbe stato riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. I), questa Corte rinuncia a richiamare gli incarti dei medesimi, che sarebbero stati nelle medesime condizioni del ricorrente ed ai quali l'amministrazione avrebbe riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI (cfr. doc. I). Ciò, anche quando corrispondesse alla realtà dei fatti, considerato che non è dato a sapere se i due ex dipendenti della _____ citati dal ricorrente si trovassero effettivamente in condizioni pari a quelle dell'assicurato, non potrebbe comunque essere di alcuna utilità per l'insorgente. Già solo per l'esiguità del numero di casi segnalati (cfr. doc. I) non esistono, infatti, gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 5). Si ricorda peraltro che in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale non ha confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un assicurato il diritto alle prestazioni della LADI per un corso di perfezionamento, proprio sulla base del principio citato. L'Alta Corte si è al riguardo così espressa: " 2. In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X._____. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità. 3. Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina). 4. A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale

diritto a U. _____, non può essere tutelato. 5. La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese." Poiché l'amministrazione, a proposito del riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza ad assicurati nella stessa posizione del ricorrente che hanno agito nei confronti del loro ex datore di lavoro secondo le medesime modalità dell'insorgente, non ha adottato nessuna prassi costante derogante alla legge con l'intenzione di mantenerla in futuro, il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità non torna in concreto applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009, STCA 38.2010.57 del 7 febbraio 2011). 2.8. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che a ragione, quindi, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza. La decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 2 marzo 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.